



## **MINISTERO DEI TRASPORTI**

### **DIREZIONE MARITTIMA DI CATANIA E DIREZIONE MARITTIMA DI REGGIO CALABRIA**

**DECRETO N° 18 /06**

I Direttori Marittimi di CATANIA e di REGGIO CALABRIA,

- **VISTA** la Circolare, prot. n. DEM/15008 in data 18.12.2006, con la quale il Ministero dei Trasporti, sulla base delle indicazioni fornite dalla Federazione Italiana dei Piloti dei Porti, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate, ha approvato le modifiche alle tariffe vigenti per il servizio di pilotaggio nei porti nazionali a decorrere dal 01.01.2007 per il biennio 2007/2008, tra cui i porti di MESSINA e REGGIO CALABRIA - STRETTO di MESSINA;
- **CONSIDERATO** che la predetta Circolare ha previsto le modifiche ai compensi fissi in ragione del +5,28%;
- **VISTA** l'ulteriore circolare prot. DEM3/497 in data 17.02.2005 della Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione marittima ed interna con la quale si dispone che, anche nel caso dell'adozione di decreti tariffari, deve darsi attuazione all'articolo 8 del regolamento locale di pilotaggio, procedendo all'adozione di un unico decreto riguardante il porto di MESSINA, quello di REGGIO CALABRIA, quello di GIOIA TAURO e per lo Stretto di MESSINA adottando il sistema della concertazione tra le Direzioni Marittime di CATANIA e di REGGIO CALABRIA, ciascuna in ragione della propria competenza;
- **VISTO** il Decreto, n°17/05 in data 30.03.2005 della Direzione Marittima di Catania, recante aggiornamenti tariffari per il servizio di pilotaggio in detti porti per il biennio 2005/2006, ad eccezione di quello di Gioia Tauro;
- **VISTO** il R.D. 20.12.1923, nr. 3235;
- **VISTI** gli artt. 17 e 91 del Codice della Navigazione e gli artt. 131, 132, 133 e 134 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima),

### **DECRETA**

#### **ARTICOLO 1**

Le tariffe per il servizio di pilotaggio sono così determinate:

## A) Tariffe Messina Porto

### *1) Servizio reso a bordo:*

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94:

<b>Scaglioni in G.T. delle navi pilotate</b>	<b>Tariffa base € 2007-2008</b>
0 - 500	129,66
501- 1.000	140,72
1.001- 2.000	170,22
2.001- 3.500	346,58
3.501- 5.000	481,77
5.001- 7.000	625,57
7.001-10.000	803,16
10.001-15.000	1.096,28
15.001-20.000	1.238,85
20.001-25.000	1.363,60
25.001-30.000	1.515,37
30.001-40.000	1.699,73
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 G.T. Euro	178,20

1.2 Per le navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), reg. CE n° 2978/94:

<b>Scaglioni in G.T. delle navi pilotate</b>	<b>Tariffa base € 2007-2008</b>
0 - 500	156,21
501- 1.000	169,54
1.001- 2.000	205,08
2.001- 3.500	417,56
3.501- 5.000	580,44
5.001- 7.000	753,68
7.001- 10.000	967,65
10.001- 15.000	1.320,80
15.001- 20.000	1.492,57
20.001- 25.000	1.642,86
25.001- 30.000	1.825,72
30.001- 40.000	2.047,83
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 G.T. Euro	214,70

1.3 Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotate di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalle

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base € 2007-2008
0- 500	123,16
501- 1.000	133,67
1.001- 2.000	161,68
2.001- 3.500	329,20
3.501- 5.000	457,61
5.001- 7.000	594,19
7.001-10.000	762,88
10.001-15.000	1.041,30
15.001-20.000	1.176,72
20.001-25.000	1.295,21
25.001-30.000	1.439,37
30.001-40.000	1.614,48
per ogni ulteriore scaglione di 10.000 G.T. Euro	169,27

**2) Servizio reso tramite stazione radio (VHF):**

2.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell' art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base € 2007-2008
0 - 500	37,48
501- 1.000	42,41
1.001- 2.500	51,62

2.2 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base € 2007-2008
0 - 6000	4,30

**B) Tariffe Reggio Calabria Porto**

**1) Servizio reso a bordo:**

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.). Reg. CE n° 2978/94:

**1.2**

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base € 2007-2008
0 - 500	0,00
501- 1.000	108,70

1.001- 2.000	127,81
2.001- 3.500	224,91
3.501- 5.000	284,52
5.001- 7.000	385,30
7.001- 10.000	489,77
per ogni ulteriore scaglione di 5.000 G.T. Euro	59,61

1.2 Per le navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), reg. CE n° 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base € 2007-2008
0 - 500	102,17
501- 1.000	131,04
1.001- 2.000	153,99
2.001- 3.500	270,97
3.501- 5.000	342,79
5.001- 7.000	464,21
7.001- 10.000	590,07
Per ogni ulteriore scaglione di 5.000 G.T. Euro	71,82

1.3 Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotate di ruote, con provenienza /destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base € 2007-2008
0 - 500	80,55
501- 1.000	103,31
1.001- 2.000	121,40
2.001- 3.500	213,63
3.501- 5.000	270,25
5.001- 7.000	365,97
7.001-10.000	465,20
per ogni ulteriore scaglione di 5.000 G.T. Euro	56,62

### **C) Tariffe di Messina Stretto**

#### *1) Servizio reso a bordo:*

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n°2978/94:

**Scaglioni in G.T.  
delle navi pilotate**

**Tariffa base €  
2007-2008**

0- 500	138,88
501- 1.000	174,52
1.001- 2.000	208,32
2.001- 3.500	314,01
3.501- 5.000	454,12
5.001- 7.000	502,67
7.001- 10.000	615,12
10.001- 15.000	727,57
15.001- 20.000	838,80
20.001- 25.000	894,10
25.001- 30.000	950,03
30.001- 40.000	1.007,18
per ulteriori scaglioni di 10.000 G.T. Euro	55,92

1.2 Per le navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), reg. CE n° 2978/94:

**Scaglioni in G.T.  
delle navi pilotate**

**Tariffa base €  
2007-2008**

0- 500	167,32
501- 1.000	210,26
1.001- 2.000	250,98
2.001- 3.500	378,32
3.501- 5.000	547,12
5.001- 7.000	605,61
7.001- 10.000	741,09
10.001- 15.000	876,58
15.001- 20.000	1010,59
20.001- 25.000	1077,22
25.001- 30.000	1144,59
30.001- 40.000	1213,44
per ogni ulteriore scaglione di 10.000 G.T. Euro	67,38

Per le navi da carico superiori a 500 G.T. ed inferiore a 180.000 G.T., risultanti dai documenti di bordo, il tonnellaggio di stazza lorda in base al quale dovrà essere individuata la tariffa da applicare, sarà il maggiore tra quello riportato dal certificato di stazza e quello risultante dalla tabella allegata alla Circolare del soppresso Ministero della Marina Mercantile, titolo: Porti, serie VII, nr. 86, - prot. nr. 5203508 in data 05 luglio 1990, avente per fattore di entrata il coefficiente di  $B \times L$ , ottenuto dalla moltiplicazione dei valori della lunghezza e della larghezza della nave (espressa in metri).

## ARTICOLO 2

1) Per le navi dotate del certificato di stazzatura internazionale, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969, le tariffe dei servizi di pilotaggio dovranno intendersi riferite al valore di stazza lorda internazionale (GT) risultante dal certificato stesso.

2) Per quelle non dotate di tale certificato le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (GT) ottenuto utilizzando la formula che il Registro Italiano Navale (R.I.N.A.) ha all'uopo elaborato e che consente di ottenere valori di GT assai vicini a quelli che si determinerebbero applicando i criteri per il calcolo della stazza lorda internazionale previsti nella citata Convenzione:

$$- GT = K1 \times V \text{ (dove } V = 2,832 \text{ VLT e } K1 = 0,2 + 0,02 \text{ Log } 10 V \text{).}$$

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa ricompresi, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO nella circolare n. 653/94, che consente, sia pure con un'approssimazione inferiore di quella ottenibile con la formula R.I.N.A., il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del certificato di stazzatura internazionale:

$$GT = VE \times A$$

$$\text{dove } VE = L \times B \times H$$

L = Lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero;

B = Larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

H = Altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

a = F (VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

	VE	a
fino a	400	0,58
	1000	0,43
	5000	0,35
	10000	0,34
	25000	0,33
	50000	0,32
	100000	0,31
	150000	0,30
	200000	0,29
	250000 e oltre	0,28

3) Il valore di stazza (risultante dal certificato internazionale di stazza o dall'applicazione di una delle formule suddette) andrà corretto applicando i seguenti coefficienti:

Traghetti Passeggeri 0,75

(passanger Ro-Ro Cargo Ferries)

Traghetti Merci 0,87

(Ro-Ro Cargo General Cargo

Ro-Ro Cargo Container Ships

Ro-Ro Cargo Ferries

Ro-Ro Cargo Vehicle carriers).

### ARTICOLO 3

Per casi eccezionali (rappresentati dal fatto che insorgano dubbi sulla veridicità del dato relativo all'altezza totale della nave da utilizzarsi per l'applicazione della formula I.M.O.) e per le navi di cui al successivo art.6) si farà ricorso al vecchio sistema denominato "VAL" di cui alla circolare N.545642 del 27.10.1971 al fine di comparare i valori risultanti dall'applicazione della formula I.M.O. ( per le navi traghetto corretti con i predetti coefficienti) con quelli risultanti dal sistema VAL e di commisurare la tariffa del servizio portuale al valore fra i due che risulti più elevato.-

### ARTICOLO 4

Sarà cura particolare dei Capi di Compartimento acquisire presso i comandanti delle navi o tramite i raccomandatori marittimi i dati necessari per l'applicazione delle formule per la determinazione della stazza e comunicarli ai prestatori dei servizi ai fini della fatturazione, tenendo presente che l'appartenenza dei traghetti all'uno o all'altro tipo risulta dal certificato di classe oltre che dai libri registri degli istituti di classifica.

### ARTICOLO 5

Le tariffe di cui all'art. 1 si applicano per i pilotaggi in entrata, in uscita o per i movimenti all'interno del porto.

### ARTICOLO 6

Alle navi da guerra, alle navi ospedale nazionali ed estere nonché ai pontoni e galleggianti similari che richiedono il pilotaggio, si applicano le tariffe previste per le navi mercantili di cui all'art. 1 del presente Decreto, calcolate sulla base della stazza lorda; in mancanza del dato della stazza lorda, si farà riferimento alla "STAZZA STANDARD", determinata con le modalità di cui al precedente art.3).

### ARTICOLO 7

Alla tariffa base di cui al precedente articolo 1 (comprese le tariffe per il servizio VHF), vanno addizionate le sottonotate maggiorazioni:

#### A) per fuori orario

- 1) il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite tra le ore 20,00 e le ore 06,00;
- 2) il 50% per le prestazioni eseguite nei giorni festivi;
- 3) il 100% per le prestazioni eseguite nelle festività previste dall'art. 5 della Legge nr. 260 del 27.05.1949, modificata con Leggi nr. 90 del 31.03.1954, nr. 54 del 05.03.1977 e nr. 336 del 20.11.2000 oltre alla maggiorazione per i giorni festivi di cui al precedente punto 2) ed eventualmente alle altre maggiorazioni di cui al precedente punto 1).

Le maggiorazioni si applicano tenendo conto dell'ora di inizio della prestazione richiesta al pilota.

### Per carichi pericolosi

- 1) il 16% della tariffa base per prestazioni rese a navi che abbiano a bordo merci infiammabili appartenenti alle classi 2, 3, 4.1 e 4.3 del D.P.R. 9 maggio 1968, n. 1.008 o ad esse assimilabili o che comunque abbiano un punto di infiammabilità inferiore ai 65° C. Tale maggiorazione va applicata anche per le prestazioni effettuate a bordo di navi che trasportano occasionalmente merci infiammabili, quando il quantitativo trasportato raggiunge il 25% della portata lorda della nave (DWT).
- 2) il 20% della tariffa base quando le prestazioni sono rese:
  - a) a navi che abbiano a bordo, per un quantitativo in tonnellate metriche non inferiore al 5% della portata lorda della nave, merci appartenenti alla 1^ classe del D.P.R. 9 maggio 1968, n. 1.008 o ad esse assimilabili;
  - b) a navi vuote e non munite del certificato generale di "GAS-FREE" valido al momento del pilotaggio, che siano state adibite al trasporto di merci pericolose indicate nel D.P.R. 9 maggio 1968, n. 1.008.

### C) per prestazioni effettuate con un secondo pilota

- 1) il 50% per le prestazioni effettuate con un secondo pilota a bordo.

## ARTICOLO 8

I compensi spettanti al pilota nei casi previsti dagli artt. 130, 132 e 133 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (parte marittima) sono disciplinati come segue:

- 1) Quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del Porto, di recarsi fuori dai limiti territoriali previsti dal "Regolamento locale per il Servizio di Pilotaggio, qualora la nave stessa ne faccia richiesta, il compenso sarà il seguente:

- a) se la prestazione viene effettuata entro le tre miglia fuori dal limite suddetto:

#### PORTI DI:

	MESSINA e REGGIO CALABRIA	STRETTO DI MESSINA
- per navi da 0 a 2.000 G.T.	€ 49,49	€ 44,42
- per navi da 2.001 G.T. in poi	€ 51,74	€ 49,48

- b) se la prestazione viene effettuata ad una distanza superiore alle tre miglia dal limite suddetto:

#### PORTI DI:

	MESSINA e REGGIO CALABRIA	STRETTO DI MESSINA
- per navi da 0 a 2.000 G.T.	€ 72,55	€ 69,17
- per navi da 2.001 G.T. in poi	€ 77,05	€ 72,55

- 2) Quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comandante del Porto, trasmesso comunicazioni di terra ad una nave, il compenso è il seguente:



	PORTI DI:	
	MESSINA e REGGIO CALABRIA	STRETTO DI MESSINA
- per navi da 0 a 2.000 G.T.	€ 119,25	€ 114,18
- per navi da 2.001 G.T. in poi	€ 125,99	€ 119,80

- 3) Quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata, per circostanze a lui non imputabili, per un periodo di tempo superiore alle tre ore a Messina e alle due ore a Reggio Calabria, è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora o frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio.

Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le sei ore, al pilota spetta, inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli Ufficiali.

- 4) Quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della Corporazione, per ogni ora o frazione di ora, per il tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto, il compenso è il seguente:

	PORTI DI:	
	MESSINA e REGGIO CALABRIA	STRETTO DI MESSINA
- per navi da 0 a 2.000 G.T.	€ 49,49	€ 44,42
- per navi da 2.001 G.T. in poi	€ 51,74	€ 49,48

Al pilota è dovuto, altresì, il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede.

- 5) Qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa la partenza o il movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo del 50% della tariffa base.

La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di mezz'ora senza che sia iniziata la manovra.

Qualora si sia rimasti a bordo oltre la mezz'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore mezz'ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

- 6) Quando il pilota venga invitato dagli interessati ad andare incontro ad una nave e questa arrivi con ritardo o non arrivi affatto, la misura del compenso spettante è dovuto quando il pilota abbia atteso la nave fino ad un massimo di un'ora dal momento in cui è iniziato il servizio.

- 7) Qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa l'entrata della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.

L'entrata della nave si considera sospesa quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra.

Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre un'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ulteriore ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

## ARTICOLO 9

Per l'assistenza alle prove in mare o alle compensazioni di bussole, radiogoniometri, ecc., esplicitamente richieste dal Comandante della nave, è dovuto al pilota, oltre alla tariffa base di pilotaggio, un compenso di:

	PORTI DI:	
	MESSINA e REGGIO CALABRIA	STRETTO DI MESSINA
- per navi da 0 a 2.000 G.T.	€ 119,25	€ 114,18
- per navi da 2.001 G.T. in poi	€ 125,99	€ 119,80

## ARTICOLO 10

I compensi di cui agli artt. 8 e 9 hanno carattere forfettario e non sono, pertanto, soggetti ad alcuna delle maggiorazioni previste dall'art. 7.

## ARTICOLO 11

### Porto di Reggio Calabria

Alle navi traghetto appartenenti alla, ovvero gestite dalla medesima compagnia di navigazione marittima, in servizio di linea con itinerario, orario prestabilito e frequenza regolare, che effettuano almeno un approdo settimanale, verrà applicata una tariffa pari al 35% della tariffa base di cui all'art. 1 punto 1).

Per collegamenti di linea si intendono collegamenti ricorrenti tra porti prefissati con cadenze programmate e rese pubbliche.

Alle navi appartenenti alla, ovvero gestite dalla medesima compagnia di navigazione marittima, che nel trimestre di calendario effettuano più approdi, verrà applicata la tariffa di seguito specificata:

- dal 1° al 3° approdo il 100% della tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1);
- dal 4° al 10° approdo il 55% della tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1);
- dal 11° al 20° approdo il 40% della tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1);
- oltre il 20° approdo il 30% della tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1).

### Porto di Messina

Alle navi appartenenti alla, ovvero gestite dalla medesima compagnia di navigazione marittima, che nel trimestre di calendario effettuano più approdi, verrà applicata la tariffa di seguito specificata:

- dal 1° al 3° approdo il 100% della tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1);
- dal 4° al 10° approdo il 55% della tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1);
- dal 11° al 20° approdo il 40% della tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1);
- oltre il 20° approdo il 30% della tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1).

Alle navi passeggeri in viaggio di crociera, non rientranti nelle previsioni tariffarie di cui sopra, verrà applicata una tariffa pari al 65% della tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1).

### Stretto di Messina

Alle navi appartenenti alla, ovvero gestite dalla medesima compagnia di navigazione marittima, che nel trimestre di calendario effettuano più approdi, verrà applicata la tariffa di seguito specificata:

- dal 1° al 3° approdo il 100% della tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1);
- dal 4° al 10° approdo il 55% della tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1);

dal 11° al 20° approdo il 40% della tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1);  
oltre il 20° approdo il 30% della tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1).

Le eventuali maggiorazioni, espresse in percentuale, dovranno essere calcolate sulla tariffa base ridotta.

Le compagnie di navigazione marittima aventi titolo all'applicazione delle condizioni di cui al presente articolo, in occasione della richiesta del servizio di pilotaggio per l'approdo/passaggio della prima nave e di ogni successiva nave avente diritto alle stesse condizioni, e comunque entro e non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, dovranno richiedere per iscritto alla Corporazione piloti, direttamente o tramite il proprio agente raccomandatario che agirà in loro nome e per conto, l'applicazione delle condizioni di cui al presente articolo. Tale richiesta dovrà in ogni caso essere formulata indicando le singole navi interessate alla applicazione delle condizioni di cui al presente articolo; specificando anche quali delle diverse condizioni risultano integrate (tipologia di traffico, frequenze, ecc.); analogamente, dovrà essere data idonea dimostrazione dei motivi in base ai quali le singole navi interessate hanno diritto alle condizioni di cui al presente articolo, nonché del titolo e/o legame di appartenenza o gestione tra la compagnia marittima richiedente e la nave.

Il mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo per l'applicazione delle tariffe ad esse relative comporterà l'applicazione della tariffa intera di cui all'articolo 1. Analogamente, il Corpo piloti non sarà tenuto all'applicazione dei livelli tariffari di cui al presente articolo qualora le richieste ad essi relative non siano pervenute nei termini e con le modalità come sopra determinate.

Per approdo si intende un insieme compiuto di prestazioni comprendenti un arrivo ed una partenza (con rilascio di spedizioni). Pertanto gli eventuali movimenti effettuati tra l'arrivo e la partenza sono da considerarsi facenti parte dello stesso approdo.

Nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni rese tramite stazione VHF.

Il "trimestre di calendario" si determina iniziando a contare da Gennaio.

#### ARTICOLO 12

Il presente decreto entra in vigore il 01 Gennaio 2007 ed abroga e sostituisce il decreto n. 17/05 datato 30.03.2005 delle Direzioni Marittime di Catania e di Reggio Calabria.-

Catania, 22 Dicembre 2006



IL DIRETTORE MARITTIMO DI CATANIA

C.A. (CP) Pietro BERNARDO



IL DIRETTORE MARITTIMO DI REGGIO CALABRIA

C.V. (CP) Domenico PICONE